

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA

Presidente

(TO) GRAZIADEI

Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI

Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO

Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(TO) SCARANO

Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 11/07/2018

Esame del ricorso n. 1187248/2017 del 04/10/2017

proposto da

nei confronti di 2008 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(TO) SCARANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 11/07/2018

FATTO

Il ricorrente dichiara di aver stipulato in data 30 aprile 2012 un contratto di prestito con l'intermediario resistente, tuttora in regolare ammortamento. Egli lamenta una difformità tra il TAEG indicato nel contratto, pari all' 11,37 %, e quello effettivo, ricalcolato includendo i costi assicurativi, pari al 14,20%, ragione per cui al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 Tub. In particolare il ricorrente, legalmente assistito, afferma che il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date, come confermato dal fatto che trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato della restituzione del capitale finanziato dal rischio morte, invalidità e perdita d'impiego, che la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento, che la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento ed infine che il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario.

Afferma inoltre, ancora in merito alla obbligatorietà delle polizze, che l'intermediario non ha consegnato in sede di stipula alcun documento dal quale si potesse comparare il costo del credito, in presenza o meno dei contratti accessori di assicurazione; che non vale a vincere la presunzione di obbligatorietà la presenza di un recesso, in quanto "nessun contratto assicurativo, redatto secondo le vigenti norme, può avere preclusa la possibilità del recesso"; che non è possibile provare, neanche tramite la produzione di altri contratti stipulati nello stesso periodo, che l'intermediario avrebbe stipulato il contratto alle



medesime condizioni anche senza la polizza assicurativa, in quanto si tratta di fatto impossibile e non accaduto.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente chiede all'ABF di "accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG, e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato, e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario". Di conseguenza, chiede di condannare l'intermediario al rimborso dell'eccedenza versata sulle rate pagate e rideterminare le rate a scadere secondo il piano riportato nella perizia allegata o, in alternativa, di "dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza". Chiede inoltre la rifusione delle spese di assistenza tecnica e di consulenza, quantificate in € 3.416,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto, e che la documentazione precontrattuale e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa. Rileva inoltre che la connessione e la contestualità della polizza non sono sufficienti di per sé a qualificare la polizza come obbligatoria o imposta dal creditore ed aggiunge che sono stati stipulati contratti alle medesime condizioni con soggetti con lo stesso profilo di merito creditizio del ricorrente privi di copertura assicurativa, allegando un contratto. L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ribadisce la natura obbligatoria della polizza e sottolinea che l'intermediario non ha prodotto alcuna documentazione indicativa del versamento del premio assicurativo.

Il Collegio nella riunione del 27 febbraio 2018 sospende il procedimento e chiede "all'intermediario resistente integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia secondo gli indici stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/6/2017, nonché copia delle condizioni generali di assicurazione relative al medesimo contratto di finanziamento". A seguito della sospensione l'intermediario produce alcuni contratti di finanziamento comparativi.

Nel replicare, la parte ricorrente contesta il valore probatorio dei contratti prodotti.

DIRITTO

La controversia verte sulla non corretta determinazione del TAEG di un contratto di finanziamento, lamentata dal ricorrente in quanto esso non include i costi assicurativi. La questione principale riguarda la qualificazione quali obbligatorie o facoltative delle polizze assicurative concluse in sede di stipula del contratto di finanziamento oggetto di controversia. Più in particolare, deve farsi riferimento all'art. 121, comma 2, Tub, in base al quale nel TAEG "sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".



Secondo l'orientamento dell'ABF il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale "non obbligatoria" per ottenere il credito, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il relativo costo debba essere incluso nella indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale natura obbligatoria della copertura assicurativa (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Né è decisiva la circostanza che sia indicato espressamente che la polizza non sia obbligatoria per ottenere il credito alle condizioni proposte, poiché la sua stipulazione "può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante — eliminandolo o riducendolo — sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis Tub) e definisce al contempo le condizioni del credito".

Ciò posto, si rileva che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare invece il suo carattere obbligatorio. A tal fine è consentito assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti, desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17).

Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, si evince che l'adesione alle polizze contestate è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento e che la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento. Risulta inoltre, che il prodotto assicurativo è diretto alla copertura del rischio del debitore contraente in caso di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita impiego e malattia grave, e che la copertura è parametrata al debito residuo.

In base all'orientamento sopra citato tuttavia il carattere obbligatorio della polizza potrà essere escluso qualora l'intermediario provi, fra l'altro, di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (A), ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (B). In merito a quest'ultimo (B) punto il Collegio rileva che il recesso è previsto esclusivamente entro 60 giorni dalla data di adesione e non può pertanto essere considerato dirimente, come inequivocabilmente chiarito dal Collegio di Coordinamento.

In relazione alla prova di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (A), il Collegio non ha ritenuto la produzione di un unico contratto comparativo sufficiente a vincere la presunzione di obbligatorietà della polizza. A seguito della conseguente richiesta di integrazione documentale del Collegio, l'intermediario resistente produce altri contratti di finanziamento, aventi condizioni economiche analoghe a quello del contratto di finanziamento controverso e stipulati nello stesso periodo, che non contengono l'indicazione di coperture assicurative associate. Il Collegio ritiene tuttavia che, nel caso di specie, tale documentazione non consenta di vincere il significato probatorio delle presunzioni connesse al nesso tra la polizza e il contratto di finanziamento, in conformità all'orientamento del Collegio di coordinamento sopra descritto, in particolare in ragione della assoluta disomogeneità in relazione agli importi finanziati, alquanto inferiori rispetto a quello relativo al contratto in controversia.

Deve pertanto ritenersi, in base ai suesposti principi, provata da parte del ricorrente la natura obbligatoria della polizza assicurativa con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 125-



bis, comma 6 Tub, del relativo costo, non incluso nel TAEG, e deve altresì dichiararsi nulla la clausola relativa al TAEG, ipotesi per le quali il comma 7 della norma prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832/2018). Il Collegio, pertanto, in sintonia con l'orientamento recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, ritiene l'intermediario tenuto alla rideterminazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7 Tub, ed alla restituzione alla parte ricorrente dell'eccedenza percepita. Accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA